



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

Prot. n. 13 /P/ C2

Forlì, 02/01/2014

AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2014

D.M. n. 1058 del 23/12/2013 e nota prot. n. 2855 del 23/12/2013.

Si segnala che sono disponibili, nel sito "INTRANET", il **D.M. n.1058 del 23/12/2013** e la relativa **nota ministeriale prot. n. 2855 in pari data**, concernenti l'oggetto.

1. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E/O REVOCA DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE.

Per il personale docente, educativo ed ATA è fissato il termine del **07/02/2014** per :

- presentazione o revoca delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio;
- richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia proroga);
- richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale trattamento pensionistico.

Per il personale **docente, educativo ed ATA di ruolo tutte le domande di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2014**, nonché le **istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico**, devono essere presentate entro il **07 febbraio p.v. esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line"**, disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it).



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

Entro la medesima data (07/02/2014) le istanze potranno essere revocate effettuando – tramite Polis – la procedura di cancellazione.

Prima di accedere alle istanze on-line, il personale interessato deve avere effettuato la procedura di registrazione, come già segnalato dal MIUR con nota 5503 del 21.12.2012.

Si precisa che non dovranno più essere inviati a questo ufficio gli elenchi del personale di ruolo che chiede la cessazione, né la copia delle relative istanze on-line, in quanto direttamente accessibili al SIDI.

Dovranno invece continuare ad essere trasmesse le domande di collocamento a riposo del **personale ATA e docente a tempo determinato, compresi gli incaricati di religione**, da presentare in **formato cartaceo**.

Anche le domande di trattenimento in servizio oltre il limite di età continuano ad essere presentate in **formato cartaceo**.

2. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

Anche nel corrente anno questo ufficio procederà, come nel passato, all'accertamento del diritto a pensione per tutti i dipendenti che presenteranno domanda di cessazione.

L'**eventuale mancata maturazione** dei requisiti sarà formalmente comunicata **entro il 30.3.2014** agli interessati, i quali avranno facoltà di ritirare la domanda di cessazione entro 5 giorni dalla notifica della predetta comunicazione.

Si evidenzia che la revoca delle istanze di cessazione dopo il 07 febbraio 2014 è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.

Si ricorda che le cessazioni devono essere **convalidate al SIDI** con l'apposita funzione per acquisire gli effetti in organico di diritto. Alla convalida provvederanno le Segreterie scolastiche entro il **30 marzo 2014**.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

3. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (D.M.331/97 e L. 214/11).

Si ritiene utile ricordare che destinatari delle disposizioni concernenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, sono i dipendenti che abbiano maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti per il diritto a pensione di anzianità entro il 31/12/2011 nonché quelli che maturino, entro il 2014, i nuovi requisiti previsti dalla L. 214/2011 per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi se donne, 42 e 6 mesi se uomini).

La richiesta va formulata con **unica istanza, da produrre con la modalità on-line.**

Nell'istanza gli interessati dovranno esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso in cui fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Nel caso in cui la procedura on-line non consenta l'indicazione delle ore relative alla prestazione lavorativa part-time, gli interessati dovranno compilare – ad integrazione dell'istanza – anche lo specifico modulo presente nel sito di questo ufficio, in forma cartacea.

4. RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 72 COMMA 11 DELLA LEGGE 133/2008.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo **preavviso entro il 28 febbraio 2014**, verrà disposta esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profili in cui sussiste **situazione di esubero** e si trovino in una delle seguenti posizioni:

- requisiti per il diritto a pensione posseduti al 31/12/2011 e compimento di un'anzianità contributiva pari a 40 anni **entro il 31/8/2014**;
- compimento **entro il 31/8/2014** dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini, a condizione che non ricorra la penalizzazione introdotta dalla recente riforma pensionistica in relazione all'età anagrafica.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

5. PROROGHE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO OLTRE IL LIMITE DI ETÀ'.

Possono presentare la domanda di trattenimento in servizio:

- i dipendenti che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011, compiono i 65 anni di età entro il 31/8/2014. Si evidenzia che tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, ai nuovi limiti di età previsti dalla L. 214/11.
- i dipendenti che non rientrano nella casistica sopra descritta e raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31/8/2014.

Il D.M. in oggetto fissa il termine del **07/02/2014** per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio.

Si riepilogano, di seguito, le tipologie di proroga previste dalle vigenti disposizioni:

1. Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima.
2. Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 509 – c. 5 del D.L.vo 297/94.

Per la valutazione delle istanze di cui al punto 2, si evidenzia che l'art. 9 c. 31 del DL 78/2010 convertito con L 122/2010 ha equiparato le proroghe a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle proroghe medesime. In considerazione di tale disposizione la nota n. 2855 invita ad una puntuale applicazione dei criteri contenuti nella Direttiva n. 94 del 4/12/2009. Inoltre dovrà essere valutata con particolare attenzione la capienza delle classi di concorso, posto o profilo di appartenenza, sia per evitare esuberi, che nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Pertanto le SS.LL **provvederanno all'eventuale formale accoglimento** delle suddette istanze di permanenza in servizio, dopo **un'attenta analisi** delle varie situazioni, **congiuntamente all'Ufficio scrivente.**

6. REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1.09.2014

Si allega il prospetto dei requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente a.s., in relazione alle diverse tipologie di cessazione.

Per quanto concerne ulteriori chiarimenti sulla normativa si rimanda alla circolare n. 37 dell'INPS del 14/3/2012, reperibile sul sito INPS - ex gestione INPDAP.



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

PROSPETTO REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1/9/2014 IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CESSAZIONE.

TIPO DI CESSAZIONE	REQUISITI PER LA PENSIONE
LIMITI DI ETA' D'UFFICIO 1) dipendenti che compiono il 65° anno entro il 31/8/ 2014 se in possesso dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente normativa entro il 31/12/2011; 2) dipendenti che compiono 66 anni e 3 mesi entro il 31/8/2014 qualora non in possesso dei requisiti del punto 1; 3) dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/2014. LIMITI DI ETA' A DOMANDA 1) dipendenti che compiono 65 anni tra il 1/9/2014 e il 31/12/2014 se in possesso dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente normativa entro il 31/12/2011; 2) dipendenti che compiono 66 anni e 3 mesi entro il 31/12/14 qualora non in possesso dei requisiti del punto 1; 3) dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga già concessa con scadenza successiva al 31/8/2014.	Anni 20 di servizio oppure Anni 15 , nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 – c.3 – lett. C, <u>solo per i dipendenti che li avessero già maturati entro al 31/12/2011</u>
CESSAZIONE PER MATURAZIONE di "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011	⇒ 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età ⇒ 36 anni di contribuzione, congiunti a 60 di età ⇒ 35 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età, a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di "quota 96" N.B. I requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2011
CESSAZIONE PER COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO AL 31/12/2011	⇒ 39 anni , 11 mesi e 16 giorni (con rif. al 31/12/2011), <u>indipendentemente dall'età anagrafica</u>

Responsabile del procedimento: Raffaella Alessandrini

Responsabili dell' istruttoria: Giuliana Sbarzaglia Tel. 0543/ 451339

e-mail: giuliana.sbarzaglia.fo@istruzione.it; marina.ruffilli.fo@istruzione.it

Ruffilli Marina Tel. 0543/451357

P.E.C : csafo@postacert.istruzione.it



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

<p>CESSAZIONE DEL PERSONALE FEMMINILE che abbia compiuto almeno 61 anni di età entro il 31/12/2011</p>	<p>Anni 20 di servizio oppure Anni 15, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 - c.3 - lett. c. N.B. Il requisito deve essere maturato entro il 31/12/2011</p>
<p>CESSAZIONE PER PENSIONE ANTICIPATA Indipendentemente dall'età anagrafica (ART. 24 C. 10 LEGGE 214/2011)</p>	<p>Uomini.: 42 anni e 6 mesi Donne: 41 anni e 6 mesi</p> <p>N.B. I requisiti devono essere considerati con riferimento al 31/12/2014.</p> <p>Nel caso di cessazione con età inferiore a 62 anni, la norma prevede una penalizzazione nel caso in cui l'anzianità contributiva non derivi interamente da prestazione effettiva di lavoro. Rientrano nella prestazione effettiva di lavoro: astensione obbligatoria per maternità – servizio militare- infortunio- malattia – cassa integrazione ordinaria ed inoltre – ai sensi dell'art.4-bis legge 125/2013, i permessi per donazione di sangue e congedi parentali per maternità e paternità di cui al D.L.vo 151/2001</p>
<p>CESSAZIONE DEL PERSONALE FEMMINILE CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA” 35 anni di contribuzione congiunti a 57 anni e 3 mesi di età, maturati entro il 31/12/2013</p>	<p>⇒ Almeno 35 anni di contribuzione congiunti ad almeno 57 anni e 3 mesi di età</p> <p>N.B. Entrambi i requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2013</p>



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena

Ufficio Pensioni

7. DIRIGENTI SCOLASTICI

Per le cessazioni dei Dirigenti Scolastici, si fa riferimento a quanto riportato alla lettera "B" della nota ministeriale prot. n. 2855 indicata in oggetto.

Le domande di cessazione dovranno essere presentate dai Dirigenti scolastici interessati entro il **28 febbraio 2014**, come previsto dall'art. 12 dal CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza, utilizzando la procedura Web **POLIS "Istanze on-line"**.

Si sottolinea la necessità che le segreterie scolastiche prestino idoneo supporto al personale interessato.

Questo Ufficio, come sempre, è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica delle anzianità pensionabili dei dipendenti.

F.to Il Dirigente Reggente
Agostina Melucci